

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 23 marzo 2016

**D.g.r. 21 marzo 2016 - n. X/4955**  
**Determinazione in ordine alla prosecuzione dei servizi e delle azioni per la prevenzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - V provvedimento attuativo del «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018» - Programma 2016**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 3 luglio 2012, n. 11, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza», ed in particolare l'art. 1 - Principi e finalità, che:

- pone alla base dell'azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona;
- riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani e un attacco all'invulnerabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che la genera e la diffonde;
- riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa;
- condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere;

Visto inoltre che all'art. 2 della suddetta l.r. n. 11/2012 la Regione Lombardia pone tra i suoi obiettivi la promozione, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il coinvolgimento e la collaborazione con le istituzioni, le associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della solidarietà;

Visto che l'art. 3, comma 3, della legge suindicata prevede che la Regione promuova la stipula di protocolli d'intesa con gli enti pubblici, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, la direzione scolastica regionale, gli uffici scolastici provinciali, le forze dell'ordine, l'autorità giudiziaria e l'amministrazione penitenziaria e ogni altro soggetto che opera nel campo della protezione e tutela delle donne vittime di violenza;

Visto l'art. 7 comma 2 della l.r. n. 11/2012, che prevede tra gli interventi antiviolenza:

- a) progetti personalizzati di uscita dalla violenza o dal maltrattamento volti al superamento della situazione di disagio e al recupero dell'autonomia;
- b) progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture di pronto intervento, case rifugio e comunità di accoglienza quali strutture di ospitalità temporanea, forme di ospitalità autonome anche basate sulla solidarietà tra le donne, rivolti alle donne sole o con figli minori che si trovano in situazioni di pericolo per l'incolumità psichica e fisica propria e dei figli minori e per garantire insieme a un domicilio temporaneo sicuro un progetto personalizzato complessivo, teso all'inclusione sociale e che comprenda la necessaria assistenza psicologica delle donne o di eventuali figli;
- c) progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture-alloggio temporanee, individuali e collettive, nelle quali possono essere ospitate anche donne sole o con figli minori che, nella fase successiva a quella di pericolo per l'incolumità propria e dei figli minori, necessitano di un periodo di tempo determinato per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa;

Visto che con l'art. 10, comma 1, della l.r. n. 11/2012, «La Regione può destinare risorse specifiche per la realizzazione delle attività e degli interventi previsti dalla presente legge con priorità dei progetti di cui all'articolo 7»;

Vista la d.c.r.n. 894 del 10 novembre 2015, con cui il Consiglio regionale ha approvato il «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018», che al punto 2.2 prevede tra le finalità strategiche del Piano il consolidamento e lo sviluppo delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza, attraverso la stabilizzazione delle sperimentazioni attivate per quanto riguarda la presa in carico delle donne vittime di violenza, la definizione di progetti

personalizzati volti alla fuoriuscita dalla violenza e al recupero dell'autonomia;

Visto l'art. 2 della l.r. n. 23/99 che prevede tra i suoi obiettivi attività di tutela, assistenza e consulenza a sostegno delle donne e dei loro figli vittime di violenza familiare o sessuale;

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive integrazioni e modificazioni, che all'art. 15 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Ritenuto opportuno individuare nella stipula di accordi di collaborazione tra la Regione Lombardia e i Comuni che coordinano Reti territoriali interistituzionali lo strumento per assicurare la necessaria integrazione fra le politiche locali e le politiche nazionali, così come previste dalla legge n. 119 del 15 ottobre 2013, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere...»;

Preso atto che la Regione Lombardia ha avviato due diversi programmi, attivati rispettivamente con d.g.r. n. 861d del 25 ottobre 2013 e con d.g.r. n. 1962 del 13 giugno 2014, che hanno permesso di sottoscrivere ventun accordi di collaborazione (ai sensi dell'art. 15, l.r. 241/1990) con altrettanti Comuni per l'attivazione e il consolidamento di Reti territoriali interistituzionali antiviolenza, con l'obiettivo di dar vita a un sistema integrato e omogeneo di servizi antiviolenza sul territorio regionale;

Preso atto che con il programma 2014, attivato con la d.g.r. n. 1962 del 13 giugno 2014 «Attivazione e sostegno delle reti territoriali interistituzionali per la prevenzione, il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e il sostegno alle vittime di violenza - programma 2014» erano state approvate le linee guida per l'attivazione di accordi di collaborazione con i Comuni capifila di Reti territoriali interistituzionali e destinate risorse per euro 625.000.000;

Preso atto inoltre che con d.d.u.o. n. 11786 del 4 dicembre 2014 è stato approvato l'elenco degli otto Comuni capifila di Reti territoriali interistituzionali che a seguito della presentazione delle attività avevano sottoscritto con Regione Lombardia un accordo di collaborazione e beneficiato dei contributi di cui alla d.g.r. n. 1962 del 16 giugno 2014;

Considerato che, come indicato negli accordi di collaborazione sottoscritti tra la Regione Lombardia e ciascuno dei Comuni capifila, i progetti sperimentali dovevano concludersi entro dodici mesi dalla sottoscrizione dell'accordo;

Verificato che tutti gli accordi di collaborazione sottoscritti con i Comuni capifila di Reti territoriali antiviolenza di cui al d.d.u.o. n. 11786 del 4 dicembre 2014 sono stati sottoscritti nel corso del mese di dicembre 2014, che, pertanto, gli accordi citati sono scaduti nel corso del 2015 e che i progetti finanziati sono conclusi;

Considerato che le Reti Territoriali Interistituzionali Antiviolenza coordinate dal Comune di Sesto San Giovanni (Mi) e dal Comune di Saronno (Va), attivate con la d.g.r. n. 1962 del 13 giugno 2014 - Programma 2014, sono confluite rispettivamente nella Rete Coordinata dal Comune di Cinisello Balsamo (Mi) e dal Comune di Busto Arsizio (Va), rifinanziate con la d.g.r. n. 4046 del 18 settembre 2015 - programma 2015, al fine di raggiungere almeno un bacino di utenza complessivo pari a 150.000 abitanti per ciascuna Rete come previsto dalla d.g.r. n. 4046 del 18 settembre 2015;

Ritenuto pertanto, necessario proseguire e implementare i servizi territoriali attivati dalle rimanenti 6 Reti antiviolenza ora già coordinate, in qualità di capifila dai comuni di Brescia, Cerro Maggiore, Corsico, Lodi, Rozzano e Sondrio sui rispettivi territori di riferimento, attraverso l'iniziativa di cui alla d.g.r. n. 1962 del 13 giugno 2014, valorizzando le buone prassi e omogeneizzando gli interventi, pur tenendo conto delle rispettive peculiarità;

Ritenuto pertanto di concorrere alla prosecuzione dei servizi territoriali attivati dalle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza di cui al d.d.u.o. n. 11786 del 4 dicembre 2014, anche mediante un contributo finanziario massimo di euro 100.000,00 per ogni Rete territoriale, in attuazione dell'art. 10, comma 1 della l.r. n. 11/2012 e secondo le modalità definite nell'allegato A) «Criteri generali in ordine alla sottoscrizione degli accordi di collaborazione con i comuni capifila di reti territoriali interistituzionali per la prosecuzione dei servizi e delle azioni per la prevenzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - programma 2016» al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto lo schema di accordo di collaborazione di cui all'allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e nel quale sono indicati gli impegni delle parti sottoscrittrici e le condizioni per la sottoscrizione dell'accordo;

Ritenuto di rinviare a successivi provvedimenti del dirigente competente l'assunzione di tutti gli atti operativi necessari per il raggiungimento delle finalità indicate nella presente deliberazione, comprese le attività di monitoraggio e valutazione finale, anche al fine di verificare l'efficacia delle azioni svolte e la loro replicabilità, nonché le attività di promozione dei servizi attivati sul territorio;

Ritenuto di destinare al sostegno dei progetti oggetto degli accordi di collaborazione, da sottoscrivere con i comuni che coordinano reti territoriali interistituzionali, la somma di euro 400.000,00 che trova copertura sul capitolo 12.05.104.7799 del bilancio regionale per euro 240.000,00 sull'esercizio 2016 e per euro 160.000,00 sull'esercizio 2017, a seguito di variazione compensativa per pari importi dal capitolo 12.05.104.7956, sugli esercizi 2016 e 2017;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. di proseguire e implementare i servizi delle Reti territoriali interistituzionali anti violenza attivate con d.g.r. n. 1962 del 13 giugno 2014, attualmente nel numero di 6, ora già coordinate, in qualità di Capifila, dai Comuni di Brescia, Cerro Maggiore, Corsico, Lodi, Rozzano e Sondrio sui rispettivi territori di riferimento;

2. di approvare il documento «*Criteri generali in ordine alla sottoscrizione degli accordi di collaborazione con i comuni capifila di reti territoriali interistituzionali per la stabilizzazione dei servizi e delle azioni per la prevenzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - programma 2016*», allegato A) parte integrante del presente atto;

3. di approvare lo «*Schema di accordo di collaborazione con i comuni capofila di reti territoriali interistituzionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e il sostegno delle vittime di violenza*», allegato B) parte integrante del presente atto;

4. di destinare al sostegno dei progetti oggetto degli accordi di collaborazione la somma di euro 400.000,00 che trova copertura sul capitolo 12.05.104.7799 del bilancio regionale per euro 240.000,00 sull'esercizio 2016 e per euro 160.000,00 sull'esercizio 2017, a seguito di variazione compensativa per pari importi dal capitolo 12.05.104.7956, sugli esercizi 2016 e 2017;

5. di rinviare a successivi provvedimenti del dirigente della Direzione competente l'assunzione di tutti gli atti operativi necessari per il raggiungimento delle finalità indicate nella presente deliberazione, comprese le attività di monitoraggio e valutazione finale, anche al fine di verificare l'efficacia delle azioni e la loro replicabilità, nonché le attività di promozione dei servizi attivati sul territorio;

6. di demandare la sottoscrizione dell'accordo con ogni singolo comune al Direttore Generale della direzione competente o suo/a delegato/a;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito trasparenza della Regione Lombardia ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. 33/2013 e sul BURL.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

**CRITERI GENERALI IN ORDINE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI CAPIFLA DI RETI TERRITORIALI INTERISTITUZIONALI PER LA PROSECUZIONE DEI SERVIZI E DELLE AZIONI PER LA PREVENZIONE, IL SOSTEGNO E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE - PROGRAMMA 2016****1. OBIETTIVI E FINALITÀ**

Regione Lombardia intende sottoscrivere con i Comuni capofila di Reti territoriali interistituzionali anti violenza attive sul territorio regionale accordi di collaborazione (ai sensi dell'art.15 della legge 241/1990) per il sostegno di azioni progettuali coerenti con la finalità della legge regionale n. 11/2012, volti al potenziamento e sviluppo dei servizi e azioni finalizzati all'accesso alla rete territoriale interistituzionale anti violenza, all'accoglienza, alla presa in carico, alla messa in protezione e definizione del percorso personalizzato per la fuoriuscita dalla condizione di vittima di violenza di genere.

Le azioni progettuali, oggetto dell'accordo di collaborazione con la Regione Lombardia, dovranno avere l'obiettivo di:

- sviluppare le linee d'azione e stabilizzare gli interventi e i servizi già attivati e sperimentati con l'iniziativa regionale di cui alla d.g.r. n. 1962 del 13 giugno 2014, anche prevedendo l'impiego di risorse aggiuntive pubbliche e/o del privato sociale;
- garantire, nel corso del progetto, l'adeguamento dei centri anti violenza e case rifugio ai requisiti minimi previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 27.11.2014;
- ampliare il territorio di riferimento dei progetti con particolare riguardo al coinvolgimento agli ambiti territoriali di cui alla L.R. 3/2008.

**2. SOGGETTI CHE POSSONO SOTTOSCRIVERE L'ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

Partecipano alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione i Comuni che, in qualità di capofila, coordinano Reti territoriali interistituzionali anti violenza attivate da appositi Protocolli d'intesa in corso di validità, e che hanno già sottoscritto con la Regione Lombardia un accordo di collaborazione ai sensi della d.g.r. n. 1962 del 13 giugno 2014, di cui al decreto di approvazione dell'elenco dei comuni capofila, d.d.u.o. n. 11786 del 4.12.2014.

**3. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**

È requisito di ammissibilità, per la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione con Regione Lombardia, il possesso dei seguenti requisiti:

- l'avvenuta chiusura del progetto oggetto dell'accordo di collaborazione sottoscritto ai sensi della d.g.r. n. 1962 del 13 giugno 2014, attestata dalla trasmissione della relativa rendicontazione ai competenti uffici regionali;
- la validità del Protocollo di intesa di costituzione della Rete territoriale Interistituzionale avente come finalità il sostegno alle donne vittime di violenza;

**4. CARATTERISTICHE DELLE RETI TERRITORIALI INTERISTITUZIONALI**

Per quanto riguarda le caratteristiche delle Reti territoriali interistituzionali si richiama a quanto previsto dalla d.g.r. n. 1962 del 13 giugno 2014 e dal "Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018" al punto 3.2, precisando ulteriormente che devono essere presenti:

- un Comune in qualità di capofila della Rete Territoriale Interistituzionale che coinvolge almeno un bacino d'utenza complessivo pari a 150.000 abitanti;
- uno o più centri anti violenza e case rifugio, operativi da almeno un anno dalla data di sottoscrizione del protocollo di attivazione della Rete territoriale interistituzionale, stimando un rapporto 1,79 centri anti violenza ogni 400.000 abitanti così come indicato dal D.P.C.M. del 24.07.2014;
- almeno un soggetto del sistema socio-sanitario (ora ASST e/o fondazioni IRCCS);
- almeno un soggetto in rappresentanza delle forze di pubblica sicurezza (Polizia di Stato, Carabinieri e/o Prefettura).

**5. CARATTERISTICHE DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO**

Le azioni progettuali dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- analisi puntuale del contesto del territorio di riferimento e criticità che si intendono affrontare;
- incremento e potenziamento dei servizi rivolti alle donne vittime di violenza di genere o stalking e ai loro eventuali figli minori;
- presenza nel progetto di azioni volte all'adeguamento dei centri anti violenza e case rifugio agli standard previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 27 novembre 2014;
- individuazione del numero di donne vittime di violenza da prendere in carico, anche sulla base dei dati rendicontati nel precedente progetto;
- coerenza tra le azioni proposte, le risorse richieste e tempi di realizzazione;
- sostenibilità dei servizi attivati e delle azioni del progetto nel tempo;
- presenza di procedure standardizzate per il monitoraggio e la valutazione in itinere e finale degli interventi anche atte a garantire un percorso continuo di miglioramento dei servizi erogati;
- declinazione delle modalità di accesso, accoglienza, presa in carico, messa in protezione e definizione del percorso personalizzato per la fuoriuscita dalla condizione di vittima di violenza di genere.

Sono considerate significative e rilevanti, anche in relazione alle caratteristiche e alle dimensioni del territorio coinvolto e ai fini dell'analisi condivisa del progetto e assegnazione delle risorse:

- l'indicazione delle modalità atte a garantire la sostenibilità e la continuità delle azioni e dei servizi attivati nel tempo, attraverso co-finanziamento;

- l'ampliamento della copertura territoriale dei servizi attivati dalla Rete interistituzionale antiviolenza;
- la presenza di ulteriori soggetti sottoscrittori in grado di rendere operative ed efficaci le azioni proposte e che risultino significativi per l'operatività della Rete territoriale interistituzionale e per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel protocollo, quali ad esempio:
  - ✓ soggetti in rappresentanza del sistema giudiziario;
  - ✓ soggetti in rappresentanza del sistema scolastico e/o universitario;
  - ✓ associazioni femminili e/o di volontariato e fondazioni, cooperative sociali;
  - ✓ enti religiosi;
  - ✓ organizzazioni sindacali;
  - ✓ aziende consortili per la gestione dei servizi comunali;
  - ✓ consigliere/i di parità provinciale;
  - ✓ ordini professionali (es.: avvocati e medici).

#### 6. RISORSE E INDICATORI DI RISULTATO E DI PREMIALITÀ

Il contributo regionale non potrà superare la somma di euro 100.000,00 per ciascun progetto presentato dai Comuni capofila delle Reti Territoriali interistituzionali.

Le risorse stanziare per sostenere progetti in materia di contrasto della violenza di genere attivati da Reti territoriali interistituzionali ammontano a euro 400.000,00 che verranno ripartite:

- per l'80% delle risorse sulla base dei seguenti indicatori e secondo la rispettiva ripartizione percentuale:
  - ✓ estensione della rete a livello territoriale, con particolare riferimento alla popolazione complessiva residente sul territorio e alla copertura dell'area vasta (40%);
  - ✓ numero e caratteristiche dei Centri antiviolenza (30%);
  - ✓ relazione tra il numero di donne accolte sulla base dei risultati raggiunti nel precedente progetto e il numero dei Centri antiviolenza (30%);
- per il restante 20% delle risorse sulla base dei seguenti indicatori di **premialità**, che saranno assegnati **dopo sei mesi** dall'avvio dei progetti e a seguito delle attività di monitoraggio predisposte da Regione Lombardia e secondo la rispettiva ripartizione percentuale:
  - ✓ capacità di spesa dell'ente capofila nella realizzazione delle azioni progettuali (40%);
  - ✓ presenza di linee guida operative di Rete e/o adeguamento delle stesse in caso di ampliamento della Rete territoriale interistituzionale, finalizzate a sistematizzare e armonizzare la presa in carico integrata e la protezione delle donne vittime di violenza tra i soggetti della Rete (30%);
  - ✓ numero delle donne prese in carico nei primi sei mesi di attuazione del progetto, rispetto a quanto preventivato nella proposta di progetto (30%).

#### 7. INAMMISSIBILITÀ

Non sono ammissibili le domande di sottoscrizione dell'accordo di collaborazione:

- presentate oltre il termine previsto da successivo provvedimento della Direzione generale competente;
- presentate al di fuori delle modalità di presentazione della domanda da approvarsi con successivo provvedimento della Direzione generale competente;
- che prevedano progetti che abbiano già ottenuto contributi ai sensi di altre norme regionali, nazionali, comunitarie, di settore sulle medesime attività;
- che prevedono progetti che sviluppino attività non riconducibili alle finalità di cui al punto 1;
- presentate da Comuni inadempienti rispetto alla rendicontazione di progetti finanziati dagli accordi di collaborazione precedenti.

#### 8. MONITORAGGIO E SISTEMA INFORMATIVO O.R.A.

La Regione Lombardia monitorerà con appositi strumenti e indicatori l'efficacia ed efficienza dei progetti, nonché i risultati raggiunti sul territorio, dalle azioni previste. Monitorerà, inoltre, la capacità di spesa dei soggetti sottoscrittori anche al fine dell'assegnazione della quota di premialità prevista al punto 6.

Monitorerà, inoltre, attraverso il sistema informativo O.R.A. (Osservatorio Regionale Antiviolenza) il numero delle donne prese in carico dai Centri antiviolenza.

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE  
PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO  
DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE  
E IL SOSTEGNO DELLE VITTIME DI VIOLENZA**

tra

La Regione Lombardia, rappresentata da ..... in qualità di Direttore generale della D.G....., nato/a a ..... il ....., domiciliato/a per la carica presso la sede della Regione Lombardia

e

Il Comune di ....., in qualità di capofila della Rete territoriale interistituzionale per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza contro le donne e il sostegno delle vittime di violenza di cui al protocollo d'intesa in corso di validità, sottoscritto il ....., rappresentato da ..... in qualità di ....., nata/o a ..... il ....., domiciliato/a per la carica presso la sede del Comune di .....

**VISTA** la legge 241 del 1990 e sue successive integrazioni e modificazioni, e in particolare l'art. 15, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**VISTA** la legge regionale 3 luglio 2012, n. 11, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza», e in particolare l'art. 1 - principi e finalità, che:

- a) pone alla base dell'azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona;
- b) riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani e un attacco all'invulnerabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che la genera e la diffonde;
- c) riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa;
- d) condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere;

**VISTA** la d.c.r. n. 894 del 10/11/2015, con cui il Consiglio regionale ha approvato il "Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018", che al punto 2.2 prevede tra le finalità strategiche del Piano il consolidamento e lo sviluppo delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza, attraverso la prosecuzione delle sperimentazioni attivate per quanto riguarda la presa in carico delle donne vittime di violenza, la definizione di progetti personalizzati volti alla fuoriuscita dalla violenza e al recupero dell'autonomia;

**PREMESSO** che la Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 2 della legge 3 luglio 2012, n. 11, pone tra i suoi obiettivi, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il coinvolgimento oltre che la collaborazione con le istituzioni, le associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della solidarietà; favorisce e promuove politiche di prevenzione, sostegno, tutela inserimento e reinserimento a favore delle donne vittime di violenza anche al fine di consentire percorsi di recupero dell'autonomia materiale e psicologica; contribuisce a sostenere la donna che subisce atti di minaccia o di violenza al fine di favorire il recupero dell'autonomia e della dignità; tutela senza distinzione di stato civile, cittadinanza, cultura e religione la donna, sola o con minori vittima di violenza, garantendo soccorso, accoglienza e protezione; riconosce e valorizza tra gli altri i modelli culturali, le esperienze di aiuto e mutuo aiuto e le forme di ospitalità autonome, fondate sulla solidarietà delle donne maturata anche nei centri antiviolenza;

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

**Art. 1**

**Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

**Art. 2**

**Finalità**

Il presente accordo promuove ai sensi dell'art. 3 comma 3 della l.r. 11/2012 la collaborazione tra la Regione Lombardia e il Comune di ..... per l'attivazione di azioni progettuali finalizzate al sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.

**Art. 3**

**Impegni dei soggetti sottoscrittori**

**LA REGIONE LOMBARDIA**

mediante la propria struttura competente assicura il supporto tecnico e informativo per ogni esigenza connessa alla realizzazione dei

progetti e per un più efficace coordinamento delle azioni previste. Si impegna inoltre a fornire strumenti per incrementare le competenze di analisi, progettazione, monitoraggio, valutazione, negoziazione, comunicazione del Comune di ....., in modo da accrescere significativamente la capacità progettuale della Rete territoriale e quindi migliorare la qualità e la coerenza di azioni progettuali complesse, attraverso forme di sostegno quali attività di formazione/accompagnamento sulle aree tematiche attinenti la l.r. 11/2012 e in raccordo con le priorità regionali su tematiche quali politiche per la sicurezza, politiche socio-sanitarie, politiche per la casa, per l'occupazione e la formazione, politiche culturali e politiche giovanili e per lo sport.

In particolare, al Comune di ..... e ai soggetti sottoscrittori del protocollo d'intesa saranno forniti i seguenti servizi:

- a) azioni di formazione e accompagnamento rivolte ai soggetti impegnati nella definizione e nell'attuazione delle azioni progettuali;
- b) supporto informativo attraverso appositi strumenti, quali materiale informativo, documentazione, studi statistici prodotti dalla Regione Lombardia, dal sistema regionale allargato e da altri soggetti;

L'attività di formazione/accompagnamento sarà realizzata con forme il più possibile personalizzate previa rilevazione dei bisogni formativi/informativi del Comune capofila e dei soggetti coinvolti nella definizione e attuazione dei progetti sperimentali, anche su tematiche specifiche.

#### IL COMUNE DI .....

si impegna a:

- individuare al proprio interno un/una dirigente responsabile che avrà il ruolo di referente nei confronti della Regione Lombardia;
- attuare le azioni progettuali così come definite nella proposta progettuale e descritte nella scheda tecnica approvata con atto della Direzione Generale del Comune entro i termini ivi indicati, assicurando:
  - ✓ la condivisione e il coinvolgimento dei soggetti partner della rete territoriale con i quali sono stati sottoscritti specifici protocolli d'intesa;
  - ✓ la verificabilità dei risultati attesi attraverso la definizione di indicatori significativi strettamente correlati agli obiettivi, ai risultati che si intendono raggiungere e agli effetti che si vogliono analizzare o evidenziare;
  - ✓ la congruità e coerenza tra obiettivi, costi e tempi di realizzazione;
- trasmettere agli uffici di competenza, alla conclusione del progetto e nei termini previsti dal successivo provvedimento della Direzione generale competente, pena la revoca del contributo, la relazione finale, corredata della documentazione contabile secondo le modalità previste dalla Regione Lombardia;
- conservare in originale la documentazione amministrativa e contabile riferita alle attività, come previsto dalle normative vigenti e per il periodo previsto dall'art. 2220 del Codice Civile, garantendo la piena disponibilità e tempestività di adempimento in ordine alle attività di verifica e controllo da parte degli organi competenti;
- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nella realizzazione delle attività previste dal progetto;
- adeguarsi a eventuali variazioni procedurali che potranno essere richieste dalla Regione;
- partecipare alle attività formative/informative predisposte dalla Regione in relazione a quanto previsto dall'art. 8 della l.r. 11/2012;
- dare immediata comunicazione alla Regione, qualora intendesse rinunciare al progetto, provvedendo contestualmente alla restituzione dei contributi ricevuti, maggiorati degli interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità delle somme percepite;
- comunicare alla Direzione generale competente di Regione Lombardia le eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda, affinché la Direzione possa effettuare le valutazioni conseguenti;
- coinvolgere la Regione Lombardia nelle azioni di divulgazione (quali convegni e seminari tematici)
- rendere visibile su tutti gli strumenti e i prodotti di informazione e comunicazione la partecipazione della Regione Lombardia ai progetti, utilizzando il logo regionale, che dev'essere preventivamente richiesto agli uffici regionali;
- trasmettere alla Regione Lombardia tutti gli strumenti e i prodotti di informazione e comunicazione, ai fini della condivisione e dell'autorizzazione all'apposizione del logo regionale;
- mantenere costanti i rapporti con la Regione Lombardia e fornire dati ed informazioni relative al progetto, eventualmente richieste;
- collaborare con la competente Direzione generale della Regione Lombardia che effettuerà il monitoraggio e controllo del progetto nelle sue fasi di realizzazione, fornendo tutti i supporti di conoscenza e di concreta collaborazione nel tempo e nei modi necessari. Tale attività potrà essere svolta anche attraverso sopralluoghi, colloqui, interviste da parte di personale appositamente incaricato dalla Direzione

#### Art. 4

##### Contributi concedibili

Per l'attuazione del presente accordo, la Regione Lombardia concorre riconoscendo al Comune di ....., in qualità di capofila della Rete territoriale ..... un contributo pari a € .....

Le spese ammissibili sono espresse nella scheda tecnica da approvarsi con apposito atto della Direzione Generale del Comune.

#### Art. 5

##### Modalità di erogazione del contributo

L'importo del contributo concesso al Comune viene erogato in tre fasi successive:

- a) il 60% viene erogato all'atto di sottoscrizione dell'accordo di collaborazione;
- b) il 20% dopo i primi sei mesi di avvio dell'attività progettuale sulla base dei criteri di premialità e a seguito delle attività di monitoraggio e controllo della rendicontazione predisposte da Regione Lombardia;
- c) il 20% alla conclusione del progetto, previa approvazione della relazione tecnica finale e della relativa verifica della rendicontazione delle spese sostenute.

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 23 marzo 2016

**Art. 6****Rendicontazione delle spese sostenute**

Sulla base degli interventi realizzati, il Comune di ....., in qualità di capofila, presenterà una relazione finale che evidenzia, in coerenza con il progetto approvato, le spese sostenute, i risultati raggiunti, le criticità riscontrate. Alla relazione finale allegherà:

- 1) l'elenco delle spese sostenute;
- 2) i documenti giustificativi di spesa e i relativi mandati di pagamento;
- 3) i provvedimenti di affidamento di incarichi professionali o consulenziali, contratti e relativi *curriculum vitae* dei soggetti incaricati, o convenzioni stipulate per l'attuazione del progetto nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica;
- 4) i provvedimenti e i documenti ufficiali approvati nel corso del progetto;
- 5) tutti i prodotti realizzati nel corso del progetto.

Il Comune di ..... invierà la relazione finale, completa degli allegati, entro il termine di 30 giorni dalla data di ultimazione del progetto e comunque non oltre i termini stabiliti da successivi provvedimenti. Scaduto tale termine, Regione Lombardia assegnerà al Comune un termine perentorio per l'invio della documentazione, trascorso il quale provvederà alla revoca del contributo.

La relazione finale e la rendicontazione delle spese saranno predisposte secondo i modelli e le linee guida predisposte dalla Direzione Generale competente e la documentazione allegata alla relazione finale sarà presentata in originale o copia conforme.

La Regione Lombardia provvederà alla verifica della documentazione finale di spesa e della realizzazione delle attività e dei prodotti indicati nella scheda tecnica approvata.

La Regione Lombardia monitorerà con appositi strumenti e indicatori l'efficacia ed efficienza dei progetti, nonché i risultati raggiunti sul territorio, delle azioni svolte nell'ambito dei singoli progetti ammessi al contributo, e renderà noti i risultati complessivi dell'intera iniziativa regionale.

**Art. 7****Revoche**

Il contributo è revocato qualora venga accertata l'impossibilità a svolgere e completare il progetto o vengano accertate irregolarità attuative o la mancanza dei requisiti e dei presupposti sulla base dei quali il contributo è stato concesso.

Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme già erogate, indicandone le modalità di restituzione. L'ammontare della somma da restituire viene calcolato maggiorato degli interessi di legge maturati.

**Art. 8****Disposizioni finali**

Il presente accordo di collaborazione rimane in vigore sino alla completa realizzazione degli interventi in esso previsti, e comunque non oltre il 31.12.2017.

Il presente documento si compone di n. ... pagine e di un allegato composto da n. ... pagine.

Data:

Per la Regione Lombardia  
Il Direttore Generale  
NOME COGNOME

Per il Comune di .....  
Il/La .....  
NOME COGNOME